

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERA NUMERO 23

del 29-09-2017

OGGETTO: Art.14, D.L. n.78/2010 convertito in L. 122/2010 e s.m.i. - Rinnovo gestione delle funzioni di polizia municipale e polizia amministrativa locale.

=====
L'anno duemiladiciassette il giorno ventinove del mese di settembre, alle ore 19:00, nella sala delle adunanze si é riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, sessione Straordinaria in Prima convocazione, che é stata partecipata a norma di legge ai signori Consiglieri proclamati eletti a seguito delle consultazioni popolari del giorno 23.04.1995 in seduta Pubblica risultano presenti e assenti i consiglieri:

=====
=====

TONDI EMANUELE	P	CARUCCI MICHELE	P
ROSELLI LEONARDO	P	FATTINNANZI GIAN-LUCA	P
MICUCCI MASSIMILIANO	A	PIETRANGELI GIULIANO	P
TARULLO DANIELA	P	NARDI KATIUSCIA	A
MARINOZZI VALENTINO	P	CIRILLI CHIARA	A
SALVATORI MAURO	A		

=====
Assegnati n. [11] In carica n. [11] Assenti n.[4] Presenti n.[7]
Assiste in qualità di segretario verbalizzante il SEGRETARIO COMUNALE
Sig. SERAFINI GIULIANA
Assume la presidenza il Sig. TONDI EMANUELE
SINDACO

Constatata la legalità della seduta, il Presidente dichiara aperta la stessa ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopra indicato, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei signori :

TARULLO DANIELA
MARINOZZI VALENTINO
FATTINNANZI GIAN-LUCA

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione:

- il Responsabile del servizio interessato, per quanto riguarda la regolarità tecnica;
 - il Responsabile dell'Ufficio Ragioneria, per quanto riguarda la regolarità contabile;
- ai sensi dell'art.49 del D.L.vo n.267/2000

HANNO ESPRESSO PARERE FAVOREVOLE

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 14, commi 25-31 quater del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122, e s.m.i. impone ai Comuni con popolazione sino a 5.000 abitanti, ovvero fino a 3.000 se appartenenti o già appartenuti alle comunità montane, l'esercizio associato delle loro funzioni fondamentali mediante unione o convenzione delle funzioni fondamentali di cui al comma 27 del medesimo articolo, incidendo sull'assetto funzionale e organizzativo degli enti interessati;

– il comma 27 del citato art. 14 considera obbligatorie e fondamentali, ai sensi dell'art. 117, comma 2, lettera p), della Costituzione, le seguenti funzioni:

a) organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo;

b) organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale;

c) catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente;

d) la pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale;

e) attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;

f) l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi;

g) progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione;

h) edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici;

i) polizia municipale e polizia amministrativa locale;

l) tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e compiti in materia di servizi anagrafici nonché in materia di servizi elettorali, nell'esercizio delle funzioni di competenza statale;

l-bis) i servizi in materia statistica.

-il comma 31-ter del medesimo articolo ha stabilito che i comuni interessati assicurano l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo:

a) entro il 1° gennaio 2013 con riguardo ad almeno tre delle funzioni fondamentali di cui al comma 28;

b) entro il 30 settembre 2014, con riguardo ad ulteriori tre delle funzioni fondamentali di cui al comma 27;

b-bis) entro il 31 dicembre 2014, con riguardo alle restanti funzioni fondamentali di cui al comma 27;

- l'art. 5, comma 6 del D.L. 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19 ha prorogato i suddetti termini al 31/12/2017;

Atteso:

- che questo Comune avendo una popolazione residente inferiore ai 5.000 abitanti e precisamente n. 541 al 31.12.2016 è soggetto all'obbligo di gestire in forma associata le funzioni previste dalla normativa citata;

Preso atto:

-che le forme attraverso le quali può essere garantito lo svolgimento in forma associata delle funzioni sono la costituzione di unione dei comuni o la stipula di convenzione tra enti, di cui all'articolo 30 del medesimo decreto n. 267 del 2000;

-che l'articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, testualmente recita:

Art. 30 – Convenzioni

1. Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni.

2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.

3. Per la gestione a tempo determinato di uno specifico servizio o per la realizzazione di un'opera lo Stato e la Regione, nelle materie di propria competenza, possono prevedere forme di convenzione obbligatoria tra enti locali, previa statuizione di un disciplinate-tipo.

4. Le convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni, che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.

Visto che questo Ente, a seguito dell'adesione all'unione Montana dei Monti Azzurri ai sensi della L.R. 35/2013 effettuata con propria deliberazione n. 32 del 28/10/2014 ha conferito alla stessa le seguenti funzioni di cui all'art. 14 comma 27 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122:

A) Progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione (lett.g);

B) Catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente (lett.C);

C) Statistica (lett.l-bis);

Richiamata la propria deliberazione n. 30 del 23/09/2014 si disponeva di gestire in forma associata con i Comuni di Belforte Del Chienti, Cessapalombo, Caldarola e Serrapetrona, mediante convenzione ai sensi dell'art. 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ed in attuazione dell'art. 14, del decreto legge 31 maggio 2010, n.78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e s.m.i. la seguente funzione fondamentale:

➤ Polizia municipale e polizia amministrativa locale;

Dato atto che la relativa convenzione veniva stipulata dai Sindaci in data 21/10/2014;

Considerato che a seguito della gestione associata del servizio è stato possibile ottimizzare i servizi per tutti i comuni aderenti raggiungendo livelli di efficacia ed

efficienza tali da rendere opportuno un rinnovo per un ulteriore periodi di anni 3 (tre);

VISTO lo statuto comunale;

VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

DATO ATTO che sulla proposta della presente deliberazione ha espresso parere favorevole il responsabile del servizio interessato ai sensi dell'art. 49 c. 1 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;

CON votazione legalmente resa per alzata di mano, ed accertata dal Presidente e dagli Scrutatori che ha dato il seguente risultato:

DELIBERA

1- La premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2- Di rinnovare per anni 3 (tre) la gestione in forma associata di cui alla deliberazione del consiglio comunale n. 30 del 23/09/2014 con i Comuni di Belforte Del Chienti, Cessapalombo, Caldarola e Serrapetrona, mediante convenzione ai sensi dell'art. 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ed in attuazione dell'art. 14, , del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, così come modificato da ultimo dall'art. 19 del D.L. n. 95/2012, convertito nella L. 135/2012, la seguente funzione fondamentale:

➤ Polizia municipale e polizia amministrativa locale
agli stessi patti e condizioni della convenzione stipulata in data 21/10/2014.

3- Di approvare l'allegata convenzione per l'esercizio associato della suddetta funzione fondamentale, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, dando atto che sarà compito del Sindaco procedere alla sottoscrizione della stessa;

Inoltre stante l'urgenza ai fini del rispetto delle scadenze imposte dalla legge,

IL CONSIGLIO COMUNALE

CON voti favorevoli n. 7 su n.7 componenti presenti e votanti, espressi per alzata di mano ed accertati dal Presidente e dagli Scrutatori;

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - 4[^] comma - del D.Lgs 18.8.2000, n. 267.

**CONVENZIONE
PER LA GESTIONE ASSOCIATA
DI FUNZIONI DI
POLIZIA MUNICIPALE E POLIZIA
AMMINISTRATIVA LOCALE**

Approvata con deliberazione del C.C.n. del

L'anno il giornodel mese di

TRA

L'anno duemiladiciassette, il giorno... (...) del mese di ... , in ... nella residenza municipale, con la presente convenzione, da valere per ogni effetto di legge,
tra

- il Comune di BELFORTE DEL CHIENZI, in persona del Sindaco pro-tempore, domiciliato per la carica presso la sede comunale (codice fiscale ...), il quale interviene nella presente convenzione in forza della deliberazione consiliare n. ... del ..., resa immediatamente eseguibile;
- il Comune di CALDAROLA , in persona del Sindaco pro-tempore, domiciliato per la carica presso la sede comunale (codice fiscale ...), il quale interviene nella presente convenzione in forza della deliberazione consiliare n. ... del ..., resa immediatamente eseguibile;
- il Comune di CAMPOROTONDO DI FIASTRONE, in persona del Sindaco pro-tempore, domiciliato per la carica presso la sede comunale (codice fiscale ...), il quale interviene nella presente convenzione in forza della deliberazione consiliare n. ... del ..., resa immediatamente eseguibile;
- il Comune di CESSAPALOMBO, in persona del Sindaco pro-tempore, domiciliato per la carica presso la sede comunale (codice fiscale ...), il quale interviene nella presente convenzione in forza della deliberazione consiliare n. ... del ..., resa immediatamente eseguibile;
- il Comune di SERRAPETRONA, in persona del Sindaco pro-tempore, domiciliato per la carica presso la sede comunale (codice fiscale ...), il quale interviene nella presente convenzione in forza della deliberazione consiliare n. ... del ..., resa immediatamente eseguibile;

PREMESSO CHE

- l'art. 14, commi 25-31 quater del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122, e s.m.i. impone ai Comuni con popolazione sino a 5.000 abitanti, ovvero fino a 3.000 se appartenenti o già appartenuti alle comunità montane , l'esercizio associato delle loro funzioni fondamentali mediante unione o convenzione delle funzioni fondamentali di cui al comma 27 del medesimo articolo, incidendo sull'assetto funzionale e organizzativo degli enti interessati;
- il 27 del citato art. 14 considera obbligatorie e fondamentali, ai sensi dell'art. 117, comma 2, lettera p), della Costituzione, le seguenti funzioni:
 - a) organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo;
 - b) organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale;
 - c) catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente;
 - d) la pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale;

- e) attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;
- f) l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi;
- g) progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione;
- h) edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici;
- i) polizia municipale e polizia amministrativa locale;
- l) tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e compiti in materia di servizi anagrafici nonché in materia di servizi elettorali, nell'esercizio delle funzioni di competenza statale;
- l-bis) i servizi in materia statistica.

Il comma 31-ter del medesimo articolo ha stabilito che i comuni interessati assicurano l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo:

- a) entro il 1° gennaio 2013 con riguardo ad almeno tre delle funzioni fondamentali di cui al comma 28;
- b) entro il 30 settembre 2014, con riguardo ad ulteriori tre delle funzioni fondamentali di cui al comma 27;
- b-bis) entro il 31 dicembre 2014, con riguardo alle restanti funzioni fondamentali di cui al comma 27 ;

- l'art. 5, comma 6 del D.L. 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19 ha prorogato i suddetti termini al 31/12/2017;

- è intenzione dei comuni di Caldarola, Belforte Del Chienti, Serrapetrona, Camporondo di Fiastrone e Cessapalambo svolgere in forma associata e coordinata le attività inerenti:

1. Le funzioni di polizia locale, di cui alla Legge n° 65/1986, articolate nei seguenti servizi:

- a) polizia municipale,
- b) polizia commerciale,
- c) polizia amministrativa,

facendo ricorso allo strumento della convenzione di cui al T.U. 267/2000, a garanzia di una migliore gestione dei servizi,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 – Oggetto e finalità

1. Scopo della presente convenzione è quello di attuare una forma di gestione coordinata dei servizi individuati in premessa per un migliore e più economico impiego delle risorse umane e strumentali nel rispetto delle prerogative dei comuni interessati.

A titolo non esaustivo vengono di seguito riportate le principali funzioni gestite dall'Ufficio associato:

- a) polizia amministrativa
 - polizia annonaria, commerciale e tributaria

- polizia igienico sanitaria
- polizia veterinaria
- polizia edilizia e ambientale
- polizia urbana
- polizia rurale
- polizia cimiteriale
- b) polizia stradale
- c) polizia giudiziaria
- d) funzioni di pubblica sicurezza

Art. 2 - Ambito territoriale

1. L'ambito territoriale per la gestione associata per il Servizio di polizia municipale e amministrativa locale è individuato nel territorio dei Comuni sottoscriventi la presente convenzione.
2. L'ambito territoriale di cui all'art. 5 comma 5 della Legge nr.65/1986 relativo al Porto dell'arma coincide con il territorio dei Comuni sottoscriventi la presente convenzione. L'uso dell'arma dovrà essere concordato dalle Amministrazioni associate per uniformità di intenti.

Art. 3 – Organizzazione ed esercizio delle funzioni

1. Gli enti stipulanti convengono che tutti i provvedimenti necessari per l'organizzazione e la gestione dei servizi, nonché per l'esercizio delle funzioni di cui alla presente convenzione siano predisposti ed assunti, in nome e per conto di tutti gli enti convenzionati, dal comune di Serrapetrona indicato quale capofila .
2. I comuni aderenti alla presente convenzione si impegnano ad assicurare la consistenza del personale destinato ai servizi associati per la durata della convenzione e a coordinarne il servizio secondo modalità che sia maggiormente aderenti alle esigenze dell'intero territorio.
3. In relazione alla gestione dei servizi associati il comune capofila predispone gli indirizzi programmatici, sulla base delle linee programmatiche della Conferenza dei sindaci di cui al successivo art. 3, prevedendo nel proprio bilancio la spesa per il servizio associato, e vi dà attuazione assumendo tutti i provvedimenti necessari con atti monocratici o collegiali, secondo le rispettive competenze degli organi.
4. In attuazione di quanto previsto dalla presente convenzione, gli aspetti organizzativi della gestione associata nelle singole materie sono fissati in appositi Accordi disciplinati dall'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 approvati dalla Conferenza dei Sindaci di cui al successivo articolo 3. Gli Accordi citati regolano le intese finanziarie secondo principi di leale collaborazione e responsabilità della spesa, gli aspetti gestionali esecutivi nonché le modalità per la gestione delle informazioni agli utenti (anche designando almeno un referente a tale scopo nei Comuni firmatari).
5. Restano di competenza di ciascun sindaco i provvedimenti da emanarsi in qualità di autorità locale. Parimenti resta di competenza di ciascun sindaco, quale ufficiale di governo, l'adozione di provvedimenti contingibili ed urgenti al fine di prevenire

ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini.

6. In presenza di ordinanze contingibili e urgenti emanate da più sindaci contemporaneamente, le priorità di intervento vengono definite dal presidente della conferenza.
7. La sede dei servizi associati di che trattasi è individuata presso il comune di Serrapetrona.

Art. 4 - Conferenza dei sindaci

1. Le parti convengono di istituire una Conferenza composta dai Sindaci, o dai loro delegati, dei comuni partecipanti alla convenzione. La Conferenza dei sindaci è competente per le questioni generali, per la programmazione delle funzioni e dei servizi con atti di indirizzo, per la verifica ed il controllo sull'espletamento del servizio nonché per l'approvazione degli Accordi di cui all'art. 3.
2. La conferenza dei sindaci è presieduta dal sindaco del comune capofila in qualità di presidente. Essa è convocata dal medesimo, anche su richiesta di uno dei sindaci dei comuni convenzionati, ogni qualvolta sia necessario per l'esercizio delle proprie funzioni.
3. Presta funzioni di segretario della convenzione il segretario comunale o altro dipendente incaricato del comune capofila.
4. Tutte le decisioni della Conferenza vengono prese a maggioranza e sono valide se sono presenti almeno tre rappresentanti dei Comuni associati (nel caso in cui subentrino altri comuni sarà necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei rappresentanti dei Comuni associati).

Art. 5 – Durata della convenzione

1. La convenzione ha durata di anni tre decorrenti dalla data di stipulazione. Alla scadenza potrà essere rinnovata o prorogata .
2. Ogni modifica o integrazione che si rendesse necessaria prima della scadenza, viene approvata con apposita deliberazione degli organi consiliari di tutti gli enti convenzionati.
3. Il responsabile/i del servizio/i relaziona annualmente alla conferenza dei sindaci sull'attività svolta dai servizi associati.

Art. 6 – Regolamenti di polizia locale

1. Nel territorio di ciascun comune convenzionato si applicano i regolamenti sull'esercizio delle diverse funzioni svolte dalla polizia locale, nei testi attualmente vigenti, sino all'approvazione del nuovo regolamento del servizio associato di polizia locale.

Art.7 – Personale

1. Alla convenzione è allegato l'elenco del personale che i comuni convenzionati, hanno nella loro dotazione organica.
2. Il personale che opera nell'ambito del servizio associato di polizia locale, se in possesso della qualifica di agente di Pubblica Sicurezza, svolge le proprie funzioni in forza del provvedimento originariamente rilasciato, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 4 della L. n. 65/1986.
3. Il personale dei comuni associati conserva il proprio rapporto di servizio con il comune di rispettiva appartenenza, nel cui organico conserva la propria posizione giuridica ad ogni effetto di legge. Pertanto ogni atto inerente o incidente sullo status giuridico e normativo del dipendente, nonché la definizione del relativo trattamento economico è di competenza del comune di appartenenza.
4. Qualora un comune risulti momentaneamente sprovvisto di agente di P.M., la conferenza dei Sindaci stabilirà le modalità ed i tempi per la copertura del servizio, e l'accollo dei relativi costi

Art. 8 – Mezzi finanziari

1. Gli enti convenzionati provvedono al finanziamento degli obiettivi di cui alla presente convenzione mediante trasferimenti finanziari al comune capo convenzione.
2. Lo stesso provvede alla gestione delle entrate e delle spese relative ai servizi associati oggetto della presente convenzione, iscrivendo le relative poste nei propri documenti contabili di programmazione e di gestione.
3. Gli altri enti stipulanti provvedono annualmente a stanziare nel proprio bilancio di previsione e nel bilancio pluriennale la quota a proprio carico, da trasferire al comune capo convenzione, determinata ai sensi dei successivi commi.
4. Annualmente, in seguito all'approvazione del rendiconto della gestione, il comune capo convenzione provvede a trasmettere agli enti stipulanti un rendiconto generale delle spese impegnate e delle entrate accertate nell'anno precedente per lo svolgimento dei servizi associati, comprendente le spese del personale e le spese per l'uso dei beni.

Art. 9 – Oneri finanziari

1. Gli oneri finanziari per la gestione associata del servizio sono individuati e concordati d'intesa tra i comuni aderenti alla convenzione, ovvero sulla base di Accordi definiti all'interno della Conferenza dei sindaci che ne regoleranno le modalità di ripartizione tra gli Enti.

2. L'onere da ripartire comprende anche le spese per gli adempimenti amministrativi svolti dal comune capofila, debitamente documentati, nonché per l'uso dei veicoli di servizio.

Art. 10 - Modalità di riscossione e riparto dei proventi

1. I proventi delle sanzioni comminate nell'esercizio del servizio di polizia locale debbono essere versati al comune sul cui territorio è stata accertata la violazione, fatti salvi i casi in cui occorra effettuare i versamenti allo stato o a ente diverso dal comune.

Art. 11 – Obblighi e garanzie

1. Il comune capo convenzione provvede all'esecuzione degli atti e all'esercizio dell'attività inerenti ai servizi associati.
2. Qualora lo stesso ometta di provvedere ai singoli atti necessari per lo svolgimento dei servizi, senza che sussistano giustificati motivi o legittimi impedimenti, la conferenza dei sindaci diffida il comune capo convenzione a provvedervi entro 30 giorni.

Art. 12 – Enti partecipanti, recesso e scioglimento

1. Al fine di favorire l'estensione dei servizi e di ottenere le maggiori economie di scala, si conviene che la presente convenzione sia aperta all'adesione di tutti i Comuni interessati, previa parere favorevole della conferenza dei Sindaci.

I Comuni che avranno ottenuto il parere favorevole, approveranno con apposita deliberazione dei rispettivi Consigli, la presente convenzione assumendone tutti gli obblighi.

2. E' possibile recedere dalla presente convenzione, dopo decorsi i primi tre anni, mediante comunicazione scritta da effettuarsi al Comune capofila ed ai Comuni aderenti alla convenzione con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso avrà decorrenza dal primo giorno del mese successivo al periodo di preavviso.

3. Il Comune che recede rimane obbligato per gli impegni assunti rispetto all'anno in corso, oltre che per le obbligazioni eventualmente assunte.

4. Qualora la facoltà di recesso fosse esercitata dal comune capofila la convenzione conserva la propria validità se gli altri enti associati provvedono ad individuare con apposito atto altro Ente capofila.

5. Nel caso di scioglimento della Convenzione i beni eventualmente acquistati (attrezzature e/o automezzi) di proprietà dei singoli Comuni, restano nella disponibilità del Comune proprietario dei beni.

Art. 13 – Altri rapporti

1. Per ogni aspetto non previsto nella presente convenzione si provvede d'intesa tra i Comuni aderenti attraverso gli Accordi di cui all'art. 2.

2. La soluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra i Comuni firmatari è ricercata prioritariamente in via bonaria in seno alla Conferenza dei sindaci.

Art. 14 – Disposizioni di rinvio

1. Per quanto non previsto nella presente convenzione, si rinvia alle norme del codice civile applicabili ed alle specifiche normative vigenti nelle materie oggetto della convenzione.

Art. 15 – Esenzioni per bollo e registrazione

1. La presente scrittura privata gode dell'esenzione del bollo ai sensi del DPR 642/1972, Allegato B, art. 16 e del DM 20 agosto 1992.

2. Non vi è obbligo di chiedere la registrazione ai sensi del comma 1 della Tabella "Atti per i quali non vi è l'obbligo di chiedere la registrazione" allegata al DPR 131/1986.

Letto, approvato e sottoscritto.

Per il comune di Caldarola

Il sindaco (Luca Maria Giuseppetti): _____

Per il comune di Belforte del Chienti

Il sindaco (Roberto Paoloni): _____

Per il comune di Serrapetrona

Il sindaco (Silvia Pinzi): _____

Per il comune di Cessapalombo

Il sindaco (Giammario Ottavi): _____

Per il comune di Camporotondo di Fiastrone

Il sindaco (Emanuele Tondi): _____

Approvato e sottoscritto :

Il Segretario

f.to SERAFINI GIULIANA

Il Presidente

f.to TONDI EMANUELE

ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE

- che la presente deliberazione:

E' stata pubblicata all'Albo Comunale dal 03-10-2017 ove rimarrà esposta per quindici giorni consecutivi.

E' stata pubblicata all'Albo Pretorio telematico sul sito ufficiale del comune (www.comune.camporotondo.mc.it) il 03-10-2017.

E' stata comunicata, con apposito elenco, ai Signori Capigruppo Consiliari così come prescritto dall'art. 125, del Testo Unico numero 267 del 18/08/2000;

Camporotondo di Fiastrone	Il Responsabile dell'Ufficio
Li, 03-10-2017	f.to Consoli Rita

ESECUTIVITA'

Che la presente deliberazione, non soggetta a controllo preventivo di legittimità, è divenuta esecutiva:

- il 29-09-2017 essendo immediatamente esecutività

Il Segretario Comunale
F.to Consoli Rita

È copia conforme all'originale.

Dalla Residenza Municipale, li 03-10-2017

Il Segretario Comunale
***F.to SERAFINI**
GIULIANA

*Firma autografa sostituita con indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D. Lgs n. 39/93.
